

L'Agente di Assicurazione newsletter

Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA
Numero 53 del 12 agosto 2015

news news news news news news news news news news news news news news news

CAMPAGNA IMMAGINE SULLA FIGURA DELL'AGENTE ASSICURATIVO. I GAA ACCREDITATI RICEVONO IL KIT



Anche i Presidenti degli oltre trenta Gruppi Aziendali Agenti accreditati SNA hanno ricevuto il kit della campagna immagine che richiama l'attenzione sulla centralità della figura dell'agente professionista di assicurazione, predisposta da Snas srl, società di servizi del Sindacato, su incarico dell'Esecutivo Nazionale.

La campagna, condivisa dagli Organi decisionali del Sindacato, è stata più volte sollecitata dal Comitato dei Presidenti di GAA, grazie ai quali ci si aspetta un ulteriore impulso alla divulgazione del materiale messo a disposizione di tutti gli agenti per la promozione della nostra figura professionale e l'evidenziazione della marcata differenza rispetto a qualsiasi altro canale distributivo.

Agnese Mazzoleni, componente dell'Esecutivo nazionale con delega ai rapporti con i Gruppi Agenti, si è detta soddisfatta dello spirito collaborativo che ha caratterizzato la prima riunione del Comitato dei presidenti di GAA sotto la guida del neo eletto Presidente Roberto Fresia e del suo Vice Dario Piana. Mazzoleni ha tenuto a precisare che "il Sindacato tiene sempre in grande considerazione l'apporto costruttivo del Comitato, all'interno del quale vi sono posizioni individualistiche ma anche e soprattutto posizioni partecipative che esprimono grande attaccamento a SNA, delle quali è opportuno fare tesoro".

Allegato: Lettera del Presidente nazionale SNA ai Presidenti di GAA.

MESSA IN MORA DELLA COMPAGNIA, VALE SOLO LA RACCOMANDATA AR



Solo la raccomandata AR costituisce lo strumento adeguato per la messa in mora della compagnia di assicurazioni tenuta al risarcimento di danni subiti in seguito ad un sinistro stradale. È quanto ha stabilito la Cassazione, lo scorso 27 luglio, con la sentenza n. 15749/2015 nella quale si sottolinea che l'invio di un fax, pur con esito positivo, non costituisce un'idonea prova di ricezione da parte dell'impresa assicurativa.

Si riconferma così quanto espressamente indicato in proposito dal Codice delle Assicurazioni, secondo cui l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti può essere proposta solo dopo il decorso di uno specifico termine dal momento in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore

il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Pertanto i tentativi del danneggiato – che aveva inviato la messa in mora via fax – di provare l'avvenuta ricezione da parte della Compagnia non sono stati ritenuti rilevanti dalla Cassazione, così come il fatto che l'Impresa avesse sottoposto a perizia l'auto coinvolta nel sinistro ed a visita medica il soggetto per accertare le lesioni subite a causa del sinistro, considerando questi elementi non idonei ad essere posti in relazione univoca con la ritualità della messa in mora.

LIQUIDAZIONE SINISTRO RCA, LA FATTURA DEL CARROZZIERE NON E' UNA PROVA DELL'AVVENUTA RIPARAZIONE



Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione lo scorso 20 luglio con l'ordinanza n. 15176, né la produzione della fattura di riparazione per danni in seguito a sinistro stradale emessa dal carrozziere né l'ammissione di responsabilità contenuta nella contestazione amichevole di sinistro assolvono l'onere probatorio relativo al danno e all'effettiva riparazione

dell'autovettura.

La Corte ha dato ragione ad UnipolSai (ex divisione Milano), negando ad una carrozzeria – cessionaria del credito di un cliente il cui veicolo era stato danneggiato da un urto con un'altra vettura – il pagamento della somma di oltre tremila euro, indicata nella fattura stessa. Perché una fattura commerciale possa costituire prova, questa deve essere infatti accompagnata da una quietanza o da un'accettazione da parte del contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. In questo specifico caso, invece, mancando tale documento ed in considerazione del fatto che la fattura proveniva dalla stessa parte che intendeva utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito (e che l'importo riguardava anche la riparazione di parti del veicolo non interessate dal sinistro), la richiesta della carrozzeria (peraltro già respinta in primo e secondo grado) è stata rigettata. Neppure la contestazione amichevole di sinistro, come detto, costituisce prova dell'effettivo svolgimento delle riparazioni; né, ha sottolineato la Corte, trattandosi di esborsi, sarebbe stata ammissibile una liquidazione in via equitativa.

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.